

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

In Lettonia non esiste un quadro normativo specifico per avviare un procedimento o un'azione civile tramite Internet. Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

I documenti elettronici possono essere inviati tramite Internet.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

In Lettonia è possibile depositare elettronicamente i documenti e gli atti presso l'autorità giudiziaria.

In forza della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, l'autorità giudiziaria è obbligata ad accettare i documenti e gli atti recanti firma elettronica.

La normativa nazionale lettone in materia di documenti elettronici - la legge relativa ai documenti elettronici - stabilisce che, ai fini dell'autenticazione, i documenti elettronici devono riportare i dati relativi all'autenticazione e all'identità del firmatario; inoltre, affinché si possa considerare che un documento è stato firmato da una persona a tal fine autorizzata, dovrà recare una firma elettronica sicura. La protezione dei dati nell'utilizzo dei documenti elettronici è assicurata dai prestatori di servizi di firma elettronica conformemente alle disposizioni della legge relativa ai documenti elettronici e alla normativa lettone in materia di protezione dei dati personali. Per utilizzare la firma elettronica nella corrispondenza con l'autorità giudiziaria, occorre un consenso speciale della persona interessata; ciò implica che l'organo giudiziario invierà i documenti redatti in formato elettronico.

Si deve aggiungere che qualunque tipo di procedimento può essere avviato utilizzando un documento certificato con firma elettronica sicura, tranne il caso in cui la legge preveda una procedura speciale per avviare un'azione in giudizio. La procedura per la trasmissione di documenti elettronici non si applica ad alcune tipologie di contratti relativi a beni immobili, diritto di famiglia o di successione, nonché a determinati tipi di contratti di garanzia.

In alcuni casi la normativa vigente stabilisce che, in aggiunta agli altri requisiti, un particolare documento produce effetti giuridici solo qualora vi sia apposto un sigillo: nel caso dei documenti elettronici tale requisito è soddisfatto se sul documento è apposta una firma elettronica sicura e un timbro indicante data e ora; è sufficiente l'apposizione della firma elettronica qualora le parti abbiano dichiarato per iscritto di accettare i documenti firmati elettronicamente, in conformità delle procedure di cui alla legge relativa ai documenti elettronici.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Non esiste un sito web specifico che permetta di espletare i servizi di consegna e di notifica in un contesto elettronico utilizzando una procedura uniforme.

I documenti dell'autorità giudiziaria possono essere notificati elettronicamente se, nella domanda, il ricorrente ha indicato che accetta l'utilizzo della posta elettronica insieme ad altri mezzi per la corrispondenza con l'ufficio giudiziario.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Gli atti giudiziari, comprese le sentenze, possono essere notificati elettronicamente se, nella domanda, il ricorrente ha indicato che accetta l'utilizzo della posta elettronica insieme ad altri mezzi per la corrispondenza con l'ufficio giudiziario.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Non esiste un sito web specifico che permetta di proporre impugnazione in un contesto elettronico utilizzando una procedura uniforme.

Per utilizzare la firma elettronica nella corrispondenza con l'autorità giudiziaria, occorre un consenso speciale della persona interessata; ciò implica che l'organo giudiziario invierà i documenti redatti in formato elettronico.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Non esiste un sito web specifico che permetta di avviare un procedimento di esecuzione in un contesto elettronico utilizzando una procedura uniforme.

Una persona può utilizzare documenti firmati elettronicamente ai fini della corrispondenza con l'ufficiale giudiziario.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Non esiste un sito web specifico che permetta alle parti o ai loro rappresentanti di consultare on-line le cause intentate utilizzando una procedura uniforme. È possibile seguire l'andamento di una causa attraverso il portale dei servizi telematici della giustizia, che offre le informazioni pubblicamente disponibili. Le parti in causa possono ascoltare una registrazione audio dell'udienza attraverso il portale della giustizia <http://www.tiesas.lv/>, sezione *Manas lietas* ("Le mie cause"), sempreché il tribunale abbia inserito un file audio nel sistema informatico della giustizia: una volta che i file sono stati inseriti nel sistema informatico della giustizia e i dati sono stati sincronizzati, i file vengono trasferiti al meccanismo di diffusione dei dati sul portale <http://www.tiesas.lv/> ogni 24 ore. L'utente che si sia registrato sul portale può accedere solo alle informazioni relative alle cause di cui è parte, e in tali casi può aprire i file audio allegati ai documenti di causa e ascoltarli. Le parti in causa possono accedere alla sezione *Manas lietas* ("Le mie cause") sul portale <http://www.tiesas.lv/> utilizzando una firma elettronica o una carta di identità elettronica, oppure inviando una richiesta all'Amministrazione giudiziaria (*Tiesu administrācija*) per ottenere i diritti di accesso.

Ultimo aggiornamento: 16/04/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.